

## **TI\_GERICHTE 9.2018.152 vom 15. November 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2018.152](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2018.152)

FR: TI\_GERICHTE 9.2018.152 du 15 novembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 9.2018.152 del 15 novembre 2018

### **Regeste**

Condizioni per l'accollo all'ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio minimo intangibile

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

La curatela rappresenta, come visto, una misura sociale che si prefigge di salvaguardare il benessere della persona bisognosa di aiuto e di assicurarne la protezione (art. 388 CC), pur limitando il suo diritto all'autodeterminazione, espressione fondamentale della sua dignità: occorre dunque cercare costantemente l'equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della libertà (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6431). Alla luce di tali premesse, nell'ambito della già menzionata pronuncia (se ntenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5) questo giudice è arrivato alla conclusione che l'applicazione del criterio d'indigenza sviluppato nel diritto dell'esecuzione e del fallimento nell'ambito del diritto di protezione condurrebbe a dei risultati troppo restrittivi. Invero, mettere a carico dell'interessato i costi di una misura che limita il suo diritto all'autodeterminazione per lasciarlo in una situazione economica limitata a quella del minimo esistenziale LEF (che fa riferimento unicamente ai beni necessari a coprire i bisogno essenziali della persona) appare in contraddizione con gli scopi stessi della misura di protezione. Diversamente, sia la definizione del criterio dell'indigenza sviluppata in relazione alle norme sull'assistenza giudiziaria che quella in uso nella legislazione sull'assistenza sociale, più ampie, appaiono maggiormente indicate al contesto del diritto della protezione. Come visto, le legislazioni di cinque Cantoni vi fanno esplicito rinvio per determinare l'incapacità di sopportare i costi della curatela. A mente di questo giudice e come attuato dalla maggior parte degli altri Cantoni, si giustifica di fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell'ente pubblico ( sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5). Tali importi dovranno essere ispirati, da un lato, alle cifre stabilite nelle altre legislazioni cantonali e, dall'altro lato, alle franchigie di patrimonio previste dalle direttive della COSAS nell'ambito dell'intervento sociale. Appare pertanto adeguato prevedere, per il Ticino, un minimo intangibile ("riserva di soccorso") dell'importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni; v. COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide Pratique, 2012, n. 7.13 pag. 200; Affolter , in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad 405 CC n. 21-23 ) e fr. 2'500.– per ogni figlio minore al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell'interessato,

attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra ( sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 5). Tale soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione, permette al curatelato di conservare degli averi che gli permettono di far fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di protezione che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo permette di adottare un sistema unitario, applicabile a tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc , e pone fine alle disparità sinora riscontrate.

## **E. 5**

Tornando alla fattispecie in esame, dal rendiconto stilato dalla curatrice e verificato dall’Autorità di protezione emerge che la sostanza netta di RE 1, al 31.12.2017, è negativa e ammonta a fr. -117'260.40. I passivi (fr. -121'979.35) superano infatti ampiamente gli attivi (fr. 4'718.95), così come le uscite (fr. -93'174.05) sono maggiori delle entrate (fr. 14'335.05). Tali cifre si situano ben al di sotto della soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile nella giurisprudenza citata. Il fatto che l’interessata disponga di liquidità sufficienti per pagare l’importo esposto dalla curatrice (fr. 4'718.95, importo comunque inferiore alla soglia fissata per via giurisprudenziale) è irrilevante. Il saldo attivo di un conto corrente bancario non dice infatti nulla sulla situazione finanziaria complessiva dell’interessata, in particolare sull’entità della sua sostanza netta, che nel caso concreto risulta ampiamente deficitaria. E’ dunque corretto, nella fattispecie, pretendere che sia il Comune di domicilio ad assumersi tali costi. L’Autorità di protezione critica l’approccio giurisprudenziale esposto, considerandolo privo di basi legali, contrario ai principi di diritto esecutivo e suscettibile dunque di creare delle disparità di trattamento. Tali censure, tuttavia, non meritano accoglimento. Il principio secondo cui l’ente pubblico deve farsi carico dei costi della misura di protezione in caso di indigenza è infatti ancorato all’art. 404 cpv. 3 CC (norma di rango pari alla LEF); che la collettività in questione sia il Comune di domicilio risulta poi dall’art. 3 cpv. 3 ROPMA. L’onere di concretizzare i criteri pertinenti e definire delle soglie, in presenza di una lacuna propria nella normativa d’applicazione cantonale – che sarebbe invero auspicata anche da questo giudice – spetta dunque alla giurisprudenza. Visti gli obiettivi perseguiti dal diritto di protezione, è pure errato ritenere che tale concretizzazione debba per forza coincidere con la regolamentazione del diritto esecutivo. In primis , poiché il legislatore vi avrebbe fatto esplicito riferimento, invece di prevedere una delega legislativa in favore dei cantoni. Ma anche perché – come visto in ambito di aiuto sociale e di assistenza giudiziaria – altre regolamentazioni si scostano dai concetti di minimo vitale e di indigenza previsti dalla LEF, senza che ciò comporti delle disuguaglianze. La giurisprudenza prolata promuove invece la parità di trattamento, nella misura in cui le diverse Autorità di protezione applicano oggi giorno delle prassi estremamente diversificate, atte a generare iniquità tra i curatelati.

## **E. 6**

In conclusione, le argomentazioni ricorsuali appaiono fondate e la decisione impugnata deve dunque essere riformata, nel senso di mettere la mercede della curatrice di fr. 2'010.– e le spese di fr. 26.40 a carico del Comune di \_\_\_\_\_, domicilio di RE 1.

## **E. 7**

Gli oneri processuali seguono di regola il principio della soccombenza. In concreto, solo l'Autorità di protezione – la cui decisione è stata oggetto di riforma – può essere ritenuta soccombente. Tuttavia, non potendo essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico (art. 46 cpv. 6 LPAm), in concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri. Non si assegnano ripetibili, RE 1 avendo interposto reclamo senza l'ausilio di un legale, bensì attraverso la sua curatrice.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.